

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemila venti cinque, il giorno venti nove, del mese di luglio, alle ore 23.00, presso la sede di Piazza San Giacomo in Agliano Terme, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "BANDA MUSICALE COMUNALE DI AGLIANO TERME" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Secondino Aluffi - Presidente, Domenico Serra – Vice Presidente, Barbara Giorda – Segretaria, Luigi Vittorio Terzano, Salvatore Bevilaqua, Silvia Mo, Andrea Antonio Riccio, Aldo Bianco, Ezio Cocito, Luciano Poggio, Cristian Margaria, Flavio Bologna, Mauro Giulio Ferraris
e, per delega, N.N.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Secondino Aluffi in qualità di Presidente e che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Barbara Giorda, Segretaria dell'Associazione.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso *affisso presso la sede sociale* così come previsto dello statuto e verificato che sono presenti in proprio o per delega n.13 soci su n.22 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita in *seconda* convocazione e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Modifica dello Statuto sociale e iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione, intende sottoporre all'Assemblea l'opportunità di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" e pertanto ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare il nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e procedere con l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea della proposta di statuto dell'Associazione.

Aperta la discussione, dopo ampia disamina, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e la conseguente iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto (Allegato A) e ne forma parte integrante e incarica il Presidente di procedere con l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", nonché di compiere tutti gli atti necessari per la registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Barbara Giordano

Il Presidente

[Signature]



26/03/2025
L. 99,53
200,00
DUECENTO,00

IL FUNZIONARIO (*)
D. VIVIANA
(*) Firmata dalla confederazione
dal Direttore Provinciale Vincenzo Vitale



Allegato A)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"BANDA MUSICALE MUSICALE MARIA GIANUSSI"**

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ'

Art. 1. Costituzione

1. Proseguendo la tradizione bandistica nata nel 1847, data in cui risulta costituita la prima Banda in Agliano Terme e la cui attività è proseguita nel tempo, con atto in data 13/09/1999 è stata costituita l'associazione denominata "BANDA MUSICALE COMUNALE DI AGLIANO TERME", denominazione che con il presente statuto viene variata in "BANDA MUSICALE COMUNALE MARIA GIANUSSI", di seguito più brevemente citata come "Associazione".
2. L'associazione intende conformarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Agliano Terme.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. Finalità

- L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
 3. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:
 - a) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dello strumento musicale;
 - b) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la promozione della musica;
 - c) favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante l'attività della Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
 - d) perseguire la crescita di qualsiasi individuo attraverso la promozione dell'arte musicale;
 - e) promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 - f) promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
 - g) promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
 - h) organizzare concerti, corsi, convegni, conferenze ed appuntamenti individuali;
 - i) promuovere e sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
 - j) svolgere ed organizzare attività ricreative, educative e didattiche;

Barbara Giorde

[Signature]



- k) organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 - l) collaborare con altre associazioni e gruppi, con enti locali, scuole, parrocchie e circoli culturali;
 - m) promuovere e sviluppare la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità
 - n) promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
 - o) promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione, tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
 - p) curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media;
4. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
 5. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
 6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.



Art. 3. Durata

1. L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

TITOLO II – ATTIVITA' ESERCITATE

Art. 4. Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità di cui all'art. 2 l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - j) *- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

2. L'ASSOCIAZIONE potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, eventualmente ricorrendo a contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati.
3. L'ASSOCIAZIONE potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri.

Art. 5. Attività diverse

1. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
2. L'ASSOCIAZIONE potrà altresì esercitare ed organizzare le seguenti attività:
 - a. Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
 - b. attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6. Gestione delle attività

1. Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
4. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
5. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
6. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 7. Esercizio sociale e Bilancio d'Esercizio

1. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, in conformità alla normativa vigente. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro i limiti di legge all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Barbara Gjorole

[Signature]

Art. 8. Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità;
2. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.
5. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche o enti privati;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - attività di raccolta fondi;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;

Art. 9. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

TITOLO IV – I SOCI

Art.10 - Adesione all'Associazione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.
2. Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo;
3. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.



4. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro trenta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.
6. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo: tale recesso avrà decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
 - mancato versamento della quota associativa annua entro il 31 marzo di ciascun anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
7. I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro trenta giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
11. Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
12. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
13. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto:
 - a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c. a partecipare alle assemblee;
2. Tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci hanno diritto:
 - a. all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
 - b. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - c. ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.
 - d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art. 12 - Doveri dei soci

1. I Soci hanno il dovere di:

Barbara Gfiorde

[Signature]

- a. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
 - b. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
 - c. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
 - d. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - e. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
 - f. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - g. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.
 3. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13. Organi Sociali

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di Revisione, se eletto.

Art. 14. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea è convocata a presieduta dal Presidente dell'Associazione;
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
4. La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'ASSOCIAZIONE, con OTTO giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente;
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
8. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



9. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Art. 15. Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 16. Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Barbanti Opbrode

[Signature]

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto;
3. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
4. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 17. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea dei soci nella misura di un minimo di 3 sino a un massimo di 9, sempre in numero dispari, scelti tra i soci maggiorenni, rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo, nella riunione immediatamente successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea;
 - mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
 - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
 - predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - stabilisce le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto documentandone il carattere secondario e strumentale in calce al bilancio o nella relazione di missione;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti;
 10. Se all'ordine del giorno vengono posti in discussione particolari argomenti di interesse per il Maestro Direttore sarà cura del Presidente provvedere alla sua convocazione; il Maestro Direttore potrà manifestare quanto di proprio interesse con parere vincolante.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
 12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
 14. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
 15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
 16. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri per determinati incarichi.
 17. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applicano le previsioni di cui all'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18. Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, delgi stessi risponde personalmente il Presidente.

Barbara Cipriotti



Art. 19. Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

Art. 21. Segretario

1. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 22. Il Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 23. Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il Collegio designa il Presidente.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

Art. 24. Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

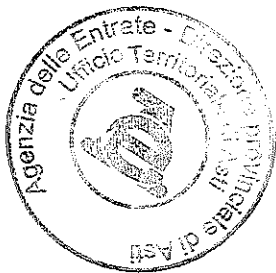
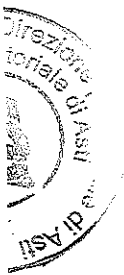
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25. Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 26 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



STATUTO
Registo in Asti il 26/03/2025
N° 499/53
ESATTO € 200,00
Euro Millecento,00
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
D'AMMISTRAZIONE
(*) *[Signature]*
dal Direttore Provinciale Vincenzo Vitale*

[Signature]

Barbara Giorale